

VADEMECUM PER LA LIQUIDAZIONE

1. LE FASI

La liquidazione deve essere effettuata tenendo conto della attività prestata dal difensore in relazione a **cinque fasi** individuate dal legislatore (Studio, Introduttiva, Istruttoria, Decisoria, Esecutiva).

Si allega, a tal riguardo, prospetto sinottico che contiene un'elencazione delle attività riferite alle diverse fasi, predisposto sulla base delle esemplificazioni contenute nell'art. 14 del D.M. E della Relazione illustrativa

2. LA FASE ESECUTIVA

Riguarda l'attività svolta in relazione all'assistito **detenuto**, tanto in regime di custodia cautelare quanto di esecuzione pena (a titolo di esempio: i colloqui in carcere).

3. SCOMPOSIZIONE ed ACCORPAMENTO

La liquidazione deve essere effettuata attraverso il "raggruppamento" all'interno di ogni fase di tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento. Sicchè anche attività posta in essere **in tempi diversi**, se riconducibili ad **un'unica fase**, devono essere ricomprese in un'unica voce che sarà liquidata in modo onnicomprensivo con riferimento a tutte le attività riconducibili alla fase¹.

4. ATTIVITA' DI FRONTE AL TL

L'accorpamento di cui al punto che precede **non** deve essere effettuato in relazione al procedimento che si sviluppa di fronte al Tribunale del riesame che deve essere liquidato secondo i parametri individuati per il Tribunale collegiale, con nota a parte, così come disposto dall'art. 14, comma 8, del D.M.

5. CRITERI LIQUIDAZIONE

L'importo da liquidare dovrà essere proporzionato alla durata e alla complessità dell'attività difensiva svolta in relazione ad ogni fase come sopra determinata.

A tale fine, è stato predisposto un modello con cinque scaglioni progressivi da utilizzare per l'orientamento nella liquidazione degli importi.

Si precisa che tali indicazioni tengono già conto della riduzione per il patrocinio a spese dello stato. Si è ritenuto, in proposito, che tale decurtazione sia l'unica praticabile, **posto che l'art. 82 del DPR 115/2002**, il quale, come è noto, prevedeva il divieto di superamento da parte del giudice dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, **è stato abrogato dall'art. 9 del D.L 24 gennaio 2012 n.1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27**.

Nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al Giudice l'eventuale liquidazione di compensi inferiori a quelli indicati come minimi nella tabella B del DM 140/12

¹ A titolo di esempio: l'attività difensiva eventualmente prestata nel sub-procedimento di **convalida del fermo o dell'arresto** dovrà essere "sezionata" in attività di *studio*, *decisoria* ed *istruttoria* (questa ultima fase con specifico riguardo alla parte del sub-procedimento in cui si svolge *l'interrogatorio*); analoga "scomposizione" dovrà essere operata in relazione ai sub-procedimenti che scaturiscano da richieste relative a vincoli reali o personali; in questi casi dovrà liquidarsi una fase di *studio* ed una fase *introduttiva* (con riguardo all'istanza).

deve ritenersi del tutto **eccezionale** e comunque deve essere espressamente **motivata** dal Giudice.

In casi di particolari complessità, è possibile liquidare compensi superiori a quelli indicati come massimi.

6. MODULISTICA

Si allegano i moduli relativi alle richieste predisposti dalla Commissione mista per le questioni attinenti al Patrocinio a spese dello Stato.

7. LIQUIDAZIONI STANDARD

E' stato concordato un importo standard di liquidazione, pari ad euro 475,00, in relazione al procedimento con rito direttissimo, che viene definito in una o due udienze e che risulta di minima complessità per le questioni trattate e per il numero delle attività defensionali svolte (ad esempio, processi definiti con istanza di applicazione pena o giudizio abbreviato non condizionato).

8. PARTE CIVILE

Sul compenso spettante al difensore della parte civile e sulle modalità di liquidazione dello stesso si rimanda al testo del protocollo d'intesa, punto n. 4.2, "*Richiesta e liquidazione dei compensi*".

Allegati:

1. prospetti contenenti gli importi relativi a ogni singola fase;
2. tavola sinottica con la descrizione delle attività;
3. A) modello di nota per l'istanza di liquidazione dei compensi alla Sezione G.i.p.;
3. B) modello di nota per l'istanza di liquidazione dei compensi al Tribunale in composizione collegiale;
3. C) modello di nota per l'istanza di liquidazione dei compensi al Tribunale in composizione monocratica;
4. bozza di richiesta di liquidazione standard per il procedimento con rito direttissimo;
5. modello decreto di liquidazione dei compensi della Sezione G.i.p.;
6. A) modello decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale in composizione collegiale;
6. B) modello decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale in composizione monocratica.

ALLEGATO 1

TRIBUNALE MONOCRATICO / MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	75	112,5	150	375	600	
INTRODUTTIVA	150	225	300	375	450	
ISTRUTTORIA	135	292,5	450	675	900	
DECISORIA	135	292,5	450	562,5	675	
ESECUTIVA	5/H	7,5/H	10/H	12,5/H	15/H	
TOTALE						

GIP/GUP + 20%

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	90	135	180	450	720	
INTRODUTTIVA	180	270	360	450	540	
ISTRUTTORIA	162	351	540	810	1080	
DECISORIA	162	351	540	675	810	
ESECUTIVA	6/H	9/H	12/H	15/H	18/H	
TOTALE						

TRIBUNALE COLLEGALE + 30%

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	97,5	146,25	195	487,5	780	
INTRODUTTIVA	195	292,5	390	487,5	585	
ISTRUTTORIA	175,5	380,25	585	877,5	1170	
DECISORIA	175,5	380,25	585	731,25	877,5	
ESECUTIVA	6,5/H	9,75/H	13/H	16,25/H	19,5/H	
TOTALE						

FASI – PARAMETRI	ATTIVITA' TARIFFE con riferimento alle voci del DPR 8 aprile 2004 n. 127
Studio	1.1/2/3 Corrispondenza e sessioni con il cliente e con colleghi 2. Esame e studio 7.7 Pareri che esauriscono l'attività
Introduttiva	7.1 Esposti, denunce, querele 7.2 Istanze (anche di ammissione al beneficio), opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al GDP 7.5 Impugnazioni 7.6 memorie
Istruttoria	3. Investigazioni difensive 5. partecipazione ed assistenza ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla PG, dal PM o dal Giudice, per i quali sia prevista o richiesta la partecipazione del difensore; alle attività di ricerca o formazione della prova. 6.1 partecipazione all'udienza in camera di consiglio o dibattimentale 6.2 per esercizio di attività difensive in udienza in ordine a: eccezioni e richieste preliminari, richieste di prova, esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni di altre parti ecc. 7.3 liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato 7.4 citazioni e notifiche
Decisoria	6.1 partecipazione all'udienza in camera di consiglio o dibattimentale 6.2 per esercizio di attività difensive in udienza in ordine a: eccezioni e richieste preliminari, richieste di prova, esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni di altre parti ecc. 6.3 discussione orale in udienza

AL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
Dott.

Proc, pen. n. R.G.n.r.

Proc. Pen.n. Mod 27

P.M. Dott.

L'avvocato sottoscritto, difensore di....., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal nel procedimento penale n. R.G. n.r., n. R.G....., giusto provvedimento di ammissione del, che si allega alla presente, formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore secondo la seguente nota.

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	90	135	180	450	720	
INTRODUTTIVA	180	270	360	450	540	
ISTRUTTORIA	162	351	540	810	1080	
DECISORIA	162	351	540	675	810	
ESECUTIVA	6/H	9/H	12/H	15/H	18/H	
TOTALE						

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

5) Fase esecutiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

Spese documentate:

- 1)
- 2)

**PROCEDIMENTO CAUTELARE AVANTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME
(DA INSERIRE NELL'ISTANZA SOLO NELL'EVENTUALITA' VI SIA STATO IL
PROCEDIMENTO).**

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	97,5	146,25	195	487,5	780	
INTRODUTTIVA	195	292,5	390	487,5	585	
ISTRUTTORIA	175,5	380,25	585	877,5	1170	
DECISORIA	175,5	380,25	585	731,25	877,5	
ESECUTIVA	6,5/H	9,75/H	13/H	16,25/H	19,5/H	
TOTALE						

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

5) Fase esecutiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

Spese documentate:

1)

2)

RIEPILOGO

Tribunale Monocratico/collegiale/Gip-Gup	
Tribunale del Riesame	
Totale	

TOTALE = euro

Con osservanza

Torino,

Avv.....

AL TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

Sezione Penale

Proc, pen. n. R.G.n.r.

Proc. Pen.n. Mod 27

P.M. Dott.

L'avvocato sottoscritto, difensore di....., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal nel procedimento penale n. R.G. n.r., n. R.G....., giusto provvedimento di ammissione del, che si allega alla presente, formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore secondo la seguente nota.

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	97,5	146,25	195	487,5	780	
INTRODUTTIVA	195	292,5	390	487,5	585	
ISTRUTTORIA	175,5	380,25	585	877,5	1170	
DECISORIA	175,5	380,25	585	731,25	877,5	
ESECUTIVA	6,5/H	9,75/H	13/H	16,25/H	19,5/H	
TOTALE						

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

Criteria determination compensation:

4) Fase decisoria.

Activity performed :.....

Criteria determination compensation:

5) Fase esecutiva.

Activity performed :.....

Criteria determination compensation:

Documented expenses:

- 1)
- 2)

**PROCEDIMENTO CAUTELARE AVANTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME
(DA INSERIRE NELL'ISTANZA SOLO NELL'EVENTUALITA' VI SIA STATO IL
PROCEDIMENTO).**

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	97,5	146,25	195	487,5	780	
INTRODUTTIVA	195	292,5	390	487,5	585	
ISTRUTTORIA	175,5	380,25	585	877,5	1170	
DECISORIA	175,5	380,25	585	731,25	877,5	
ESECUTIVA	6,5/H	9,75/H	13/H	16,25/H	19,5/H	
TOTALE						

1) Fase studio.

Activity performed :.....

Criteria determination compensation:

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

5) Fase esecutiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

Spese documentate:

1)

2)

RIEPILOGO

Tribunale Monocratico/collegiale/Gip-Gup	
Tribunale del Riesame	
Totale	

TOTALE = euro

Con osservanza

Torino,

Avv.....

AL TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale Dott.

Proc, pen. n. R.G.n.r.

Proc. Pen.n. Mod 27

P.M. Dott.

L'avvocato sottoscritto, difensore di....., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal nel procedimento penale n. R.G. n.r., n. R.G....., giusto provvedimento di ammissione del, che si allega alla presente, formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore secondo la seguente nota.

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	75	112,5	150	375	600	
INTRODUTTIVA	150	225	300	375	450	
ISTRUTTORIA	135	292,5	450	675	900	
DECISORIA	135	292,5	450	562,5	675	
ESECUTIVA	5/H	7,5/H	10/H	12,5/H	15/H	
TOTALE						

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

5) Fase esecutiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

Spese documentate:

- 1)
- 2)

**PROCEDIMENTO CAUTELARE AVANTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME
(DA INSERIRE NELL'ISTANZA SOLO NELL'EVENTUALITA' VI SIA STATO IL
PROCEDIMENTO).**

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	97,5	146,25	195	487,5	780	
INTRODUTTIVA	195	292,5	390	487,5	585	
ISTRUTTORIA	175,5	380,25	585	877,5	1170	
DECISORIA	175,5	380,25	585	731,25	877,5	
ESECUTIVA	6,5/H	9,75/H	13/H	16,25/H	19,5/H	
TOTALE						

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

5) Fase esecutiva.

Attività svolta :.....

Criteri determinazione compenso:

Spese documentate:

1)

2)

RIEPILOGO

Tribunale Monocratico/collegiale/Gip-Gup	
Tribunale del Riesame	
Totale	

TOTALE = euro

Con osservanza

Torino,

Avv.....

INTESTAZIONE

L'avvocato sottoscritto, difensore di....., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal nel procedimento penale n. R.G. n.r., n. R.G....., giusto provvedimento di ammissione del , che si allega alla presente, formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore secondo la presente nota.

- Partecipazione ed assistenza al processo con rito direttissimo definito con sentenza del.....

€ 475,00

oltre CPA (4%) e IVA (21%)



TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. _____ R.G.N.R.
N. _____ R.G.TRIB.
N. _____ Gr.patr.

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
PROFESSIONALI**

D.P.R. 30.5.2002 n. 115

IL GIUDICE

l e t t a

- l'istanza dell'avv. _____, difensore dell'imputato

_____ nel procedimento a margine indicato, di liquidazione dei compensi dovuti, a norma del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

visto il D.P.R. n. 115/2002;

r i l e v a t o

- che l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del _____, in seguito ad istanza presentata il _____;

- che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;

- che non consta a questo giudice che sia intervenuto provvedimento di revoca di ammissione al beneficio;

- che, a norma dell'art. 9 DM 140\12, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi **sono di regola ridotti della meta'** anche in materia penale;

- che, a norma dell'art. 1 del citato DM 140\12, nei compensi **non sono comprese le spese da rimborsare, qualora non documentate** (nella relazione introduttiva al DM 140\12 si legge che "l'organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove - e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate-"); che non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo e che i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso;
- che i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa;
- che per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta;
- che, a norma dell'art. 4 comma 4 del decreto citato, qualora l'avvocato **difenda più persone** con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio,
- che, a norma dell'art. 12 comma 6 del DM 140\12, costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di **condotte abusive** tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli;

r i t e n u t o

- che, poiché l'art. 14 del DM 140\12 regola la liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale penale "per fasi" (distinguendo fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva), ai fini della liquidazione si debba collocare nelle diverse "fasi" ogni attività ad esse riconducibile, anche se essa sia effettuata in diversi (e successivi) momenti dello sviluppo del procedimento e del processo. La valutazione dell'importo terrà conto della consistenza e della complessità dell'attività riconducibile ad ogni "fase";
- che faccia eccezione al consolidamento delle attività indicato al punto che precede il procedimento di fronte al Tribunale del Riesame, che presenta una sua autonomia e specificità evidenziata anche dalla diversità dei parametri di liquidazione (maggiori perché riferibili al Tribunale Collegiale);
- che si debba considerare "fase esecutiva" quella relativa agli impegni "carcerari" o assimilati successivi alla emissione di misure custodiali o alla applicazione di pene definitive: tale interpretazione è coerente con la liquidazione "ad ora" indicata dal legislatore;
- che secondo quanto disposto dall'art. 41 del DM 140/12 e dall'art. 9 del D.L. 1/12 alle liquidazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa debbano applicarsi i nuovi parametri

c o n s i d e r a t o

che il procedimento in epigrafe presenta caratteristiche che consentono di qualificarlo di _____ complessità in considerazione della contestazione e del tempo complessivamente impiegato nella trattazione processuale.

visti gli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e gli artt. 1 ss. D.M. 20.7.2012 n. 140, rilevato che possono essere liquidati i seguenti importi

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	90	135	180	450	720	
INTRODUTTIVA	180	270	360	450	540	
ISTRUTTORIA	162	351	540	810	1080	
DECISORIA	162	351	540	675	810	
ESECUTIVA	6/H	9/H	12/H	15/H	18/H	
TOTALE						

l i q u i d a

al richiedente avv. _____, per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di Euro _____ per compensi professionali e la somma di euro _____ relativa alle spese documentate.

m a n d a

alla Cancelleria per la comunicazione ex art. 82 co. 3 T.U.S.G. del presente decreto di liquidazione al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed al difensore.

Torino, _____

IL GIUDICE



TRIBUNALE DI TORINO

Sezione penale

N. _____ R.G.N.R.

N. _____ R.G.TRIB.

N. _____ Gr.pat.

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
PROFESSIONALI**

D.P.R. 30.5.2002 n. 115

IL Tribunale

in composizione collegiale composto dai magistrati

dott. _____ Presidente

dott. _____ Giudice

dott. _____ Giudice

l e t t a

- l'istanza dell'avv. _____, difensore dell'imputato

_____ nel procedimento a margine indicato, di liquidazione dei compensi dovuti, a norma del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

visto il D.P.R. n. 115/2002;

r i l e v a t o

- che l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del _____, in seguito ad istanza presentata il _____;

- che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;

- che non consta a questo giudice che sia intervenuto provvedimento di revoca di ammissione al beneficio;

- che, a norma dell'art. 9 DM 140\12, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi **sono di regola ridotti della meta'** anche in materia penale;

- che, a norma dell'art. 1 del citato DM 140\12, nei compensi **non sono comprese le spese da rimborsare, qualora non documentate** (nella relazione introduttiva al DM 140\12 si legge che "l'organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove - e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate-"); che non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo e che i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso;
- che i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa;
- che per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta;
- che, a norma dell'art. 4 comma 4 del decreto citato, qualora l'avvocato **difenda più persone** con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio,
- che, a norma dell'art. 12 comma 6 del DM 140\12, costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di **condotte abusive** tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli;

r i t e n u t o

- che, poiché l'art. 14 del DM 140\12 regola la liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale penale "per fasi" (distinguendo fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva), ai fini della liquidazione si debba collocare nelle diverse "fasi" ogni attività ad esse riconducibile, anche se essa sia effettuata in diversi (e successivi) momenti dello sviluppo del procedimento e del processo. La valutazione dell'importo terrà conto della consistenza e della complessità dell'attività riconducibile ad ogni "fase";
- che faccia eccezione al consolidamento delle attività indicato al punto che precede il procedimento di fronte al Tribunale del Riesame, che presenta una sua autonomia e specificità evidenziata anche dalla diversità dei parametri di liquidazione (maggiori perché riferibili al Tribunale Collegiale);
- che si debba considerare "fase esecutiva" quella relativa agli impegni "carcerari" o assimilati successivi alla emissione di misure custodiali o alla applicazione di pene definitive: tale interpretazione è coerente con la liquidazione "ad ora" indicata dal legislatore;
- che secondo quanto disposto dall'art. 41 del DM 140/12 e dall'art. 9 del D.L. 1/12 alle liquidazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa debbano applicarsi i nuovi parametri

c o n s i d e r a t o

che il procedimento in epigrafe presenta caratteristiche che consentono di qualificarlo di _____ complessità in considerazione della contestazione e del tempo complessivamente impiegato nella trattazione processuale.

Visti gli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e gli artt. 1 ss. D.M. 20.7.2012 n. 140, rilevato che possono essere liquidati i seguenti importi

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	
STUDIO	97,5	146,25	195	487,5	780	
INTRODUTTIVA	195	292,2	390	487,5	585	
ISTRUTTORIA	175,5	380,25	585	877,5	1170	
DECISORIA	175,5	380,25	585	731,25	877,5	
ESECUTIVA	6,5/H	9,75/H	13/H	16,25/H	19,5/H	
TOTALE						

l i q u i d a

al richiedente avv. _____, per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di Euro _____ per compensi professionali e la somma di euro _____ relativa alle spese documentate.

m a n d a

alla Cancelleria per la comunicazione ex art. 82 co. 3 T.U.S.G. del presente decreto di liquidazione al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed al difensore.

Torino, _____

IL PRESIDENTE



TRIBUNALE DI TORINO

Sezione penale

N. _____ R.G.N.R.

N. _____ R.G.TRIB.

N. _____ Gr.patr.

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
PROFESSIONALI**

D.P.R. 30.5.2002 n. 115

IL Tribunale

in composizione monocratica, nella persona del Dott.

l e t t a

- l'istanza dell'avv. _____, difensore dell'imputato

nel procedimento a margine indicato, di liquidazione dei compensi dovuti, a norma del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

visto il D.P.R. n. 115/2002;

r i l e v a t o

- che l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del _____, in seguito ad istanza presentata il _____;

- che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;

- che non consta a questo giudice che sia intervenuto provvedimento di revoca di ammissione al beneficio;

- che, a norma dell'art. 9 DM 140\12, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della

concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi **sono di regola ridotti della meta'** anche in materia penale;

- che, a norma dell'art. 1 del citato DM 140\12, nei compensi **non sono comprese le spese da rimborsare, qualora non documentate** (nella relazione introduttiva al DM 140\12 si legge che "l'organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove - e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate-"); che non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo e che i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso;

- che i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa;

- che per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta;

- che, a norma dell'art. 4 comma 4 del decreto citato, qualora l'avvocato **difenda più persone** con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio,

- che, a norma dell'art. 12 comma 6 del DM 140\12, costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di **condotte abusive** tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli;

r i t e n u t o

- che, poiché l'art. 14 del DM 140\12 regola la liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale penale "per fasi" (distinguendo fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva), ai fini della liquidazione si debba collocare nelle diverse "fasi" ogni attività ad esse riconducibile, anche se essa sia effettuata in diversi (e successivi) momenti dello sviluppo del procedimento e del processo. La valutazione dell'importo terrà conto della consistenza e della complessità dell'attività riconducibile ad ogni "fase";

- che faccia eccezione al consolidamento delle attività indicato al punto che precede il procedimento di fronte al Tribunale del Riesame, che presenta una sua autonomia e specificità evidenziata anche dalla diversità dei parametri di liquidazione (maggiori perché riferibili al Tribunale Collegiale);

- che si debba considerare "fase esecutiva" quella relativa agli impegni "carcerari" o assimilati successivi alla emissione di misure custodiali o alla applicazione di pene definitive: tale interpretazione è coerente con la liquidazione "ad ora" indicata dal legislatore;

- che secondo quanto disposto dall'art. 41 del DM 140/12 e dall'art. 9 del D.L. 1/12 alle liquidazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa debbano applicarsi i nuovi parametri

c o n s i d e r a t o

che il procedimento in epigrafe presenta caratteristiche che consentono di qualificarlo di _____ complessità in considerazione della contestazione e del tempo complessivamente impiegato nella trattazione processuale.

Visti gli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e gli artt. 1 ss. D.M. 20.7.2012 n. 140, rilevato che possono essere liquidati i seguenti importi

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	75	112,5	150	375	600	
INTRODUTTIVA	150	225	300	375	450	
ISTRUTTORIA	135	292,5	450	675	900	
DECISORIA	135	292,5	450	562,5	675	
ESECUTIVA	5/H	7,5/H	10/H	12,5/H	15/H	
TOTALE						

l i q u i d a

al richiedente avv. _____, per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di Euro _____ per compensi professionali e la somma di euro _____ relativa alle spese documentate.

m a n d a

alla Cancelleria per la comunicazione ex art. 82 co. 3 T.U.S.G. del presente decreto di liquidazione al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed al difensore.

Torino, _____

IL GIUDICE